



## PROVINCIA DI MACERATA

---

Atto n° 238

<b>Oggetto:</b>	<b>D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, Parte V - Disciplina delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell'elenco previsto dal T.U. dell'ambiente, nonché aggiornamento della modulistica per le</b>
-----------------	--


### Deliberazione della Giunta Provinciale

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 08-06-10 - alle ore 11:15

Con l'intervento dei Signori:

<b>CAPPONI FRANCO</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>PETTINARI ANTONIO</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>P</b>
<b>AGOSTINI NAZARENO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>BLARASIN ANDREA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>BOTTACCHIARI GIORGIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>GAGLIARDI PATRIZIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>GIORGI GIORGIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>LIVI SIMONE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>PEZZANESI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>VIGNATI MARIA GRAZIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>MARIANI MILCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

E con la partecipazione del Segretario MARCHEGIANI SILVANO

<b>PARERE:</b>	
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole IN ORDINE alla Regolarita` tecnica Espresso in data 07-06-10	
	Il Dirigente ADDEI LUCA
	 Firmato

**Oggetto: D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, Parte V – Disciplina delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell'elenco previsto dal T.U. dell'ambiente, nonché aggiornamento della modulistica per le domande di autorizzazione di tipo ordinario e disposizioni in merito alle attività ad inquinamento scarsamente rilevante.**

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **Normativa di riferimento:**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004;
- La Direttiva 99/13/CE del 11/03/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.
- L'articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n° 10 del 17/05/1999, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale delle Marche n° 12 del 25/05/1999, concernente il “Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”;
- L'articolo 19 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, per effetto del quale spettano alle province le funzioni amministrative in materia di “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n° 639 del 03/04/2002, riguardante “Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”;
- La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 258 dell'11/06/2002 con la quale si è preso atto del conferimento alla Provincia di Macerata delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante “Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88”;
- La Deliberazione Amministrativa n. 143 del 12/01/2010, con la quale la Regione Marche ha approvato il “piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.Lgs. 4/08/1999, n. 351, artt. 8 e 9”;
- L'art.28 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**PRESO ATTO** dell'articolo 280 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 inerente l'abrogazione di gran parte della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare dei seguenti dispositivi:

- D.P.R. 24/05/1988 n° 203, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183”;
- D.P.C.M. 21/07/1989 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”;
- D.M. 12/07/1990 “Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- D.P.R. 25/07/1991 “Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/07/1989”;
- D.M. 16/01/2004 n°44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 24/5/1988 n° 203;

**RICHIAMATE** le seguenti delibere regionali e provinciali con cui sono state predisposte, tra l'altro, le autorizzazioni a carattere generale di alcune attività:

- La D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997 recante “Disposizioni in materia di attività di inquinamento atmosferico poco significativo e ridotto”;
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 95 del 08/03/2005 avente per oggetto “Autorizzazione generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso”;
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n. 681 del 15/12/2005: “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25/07/91. Autorizzazione generale per attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 3753 del 10/10/1994 - “D.P.R. n° 203/88 D.P.C.M. 21/7/89 (G.U. n° 171 del 24/7/89) L.R. n° 8/85 D.P.R. 25/7/91 (G.U. n° 175 del 27/7/91) Determinazioni in materia di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali: autorizzazioni generali: settore autocarrozzeria, settore calzaturiero e pellettiero, settore produzione mobili e altri oggetti in legno, settore verniciatura legno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1458 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto Inquinamento atmosferico; saldatura di oggetti e superfici metalliche”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1460 del 22/06/1998 - “DPR 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico: utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/ giorno, in settori diversi da quello calzaturiero e pellettiero”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1461 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89. Autorizzazioni generali per l'attività di: pulizia di

- superfici con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno e lavaggio in macchine a circuito chiuso”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1462 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91 - autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico verniciatura di oggetti vari (non in legno), con utilizzo di prodotti vernicianti pronta all’uso non superiore a 50 Kg/giorno”;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1779 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 100 kg/giorno”;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1780 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: tempra di metalli”;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1781 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: taglio di manufatti metallici”;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1782 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli” ;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1783 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: elettroerosione”;
  - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1784 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche”;

#### **Motivazione ed esito dell’istruttoria:**

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, spetta all’Autorità Competente l’adozione di apposite autorizzazioni generali per le attività ricomprese nella parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e per ulteriori specifiche attività;

**CONSIDERATO** che i riferimenti normativi citati nelle vigenti autorizzazioni generali sono mutati a causa delle summenzionate abrogazioni;

#### **RITENUTO:**

- che, laddove non espressamente individuati nell’Allegato I alla presente, per le finalità di cui alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all’Allegato I alla Parte V come modificati secondo i criteri individuati nella D.G.R.M. 3913/94 da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007 e come confermato dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010;
- che stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della direttiva 99/13/CE, relativa alle emissioni di composti organici volatili, ora recepita a mezzo delle disposizioni di cui all’articolo 275 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed al fine di conseguire una più adeguata protezione dell’ambiente, sia opportuno e preferibile esaminare in via ordinaria fattispecie ricadenti in tale ambito, in ragione della

complessità delle connesse valutazioni tecniche che più accuratamente possono essere esperite nel contesto di procedimenti celebrati in via ordinaria;

- che sia doveroso organizzare l'attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell'ambito dell'ordinamento giuridico quali: il principio di certezza del diritto, il buon andamento e l'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i;
- che sia indispensabile conformare l'azione dell'amministrazione provinciale al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni di Legge;
- che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisca a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dal Legislatore per le attività interessate;
- che, in virtù delle competenze in capo all'autorità competente, per le imprese svolgenti unicamente attività di cui all'articolo 272 c. 1, definite ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, possa essere caducato l'obbligo da parte degli interessati di comunicare l'appartenenza a tale categoria, come invece attualmente disposto dalla citata DGRM 840/97, giacché tale comunicazione comunque non produce, di fatto, effetti autorizzatori;
- che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto collochi adeguatamente le attività interessate nell'ambito di un procedimento più snello e che ciò consenta anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico operativo e procedimentale, in quanto inerenti impianti più rilevanti sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico prodotto;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie;
- di considerare il presente atto soggetto a revisione in caso di emanazione, da parte dei soggetti preposti, di ulteriori criteri per la valutazione delle emissioni convogliate o diffuse nonché in ogni altro caso di chiarimenti interpretativi forniti dalle autorità competenti;

**VISTO** che alla luce delle novità introdotte dalla parte quinta del D.lgs 152/06, i tecnici delle province hanno avuto degli incontri pervenendo ad una proposta di autorizzazione generale trasmessa all'UPI regionale e già condivisa dalla province di Pesaro Urbino, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;

**CONSIDERATO** che le attività di "Taglio di e deformazione plastica di metalli", "Elettroerosione", "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica-asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche" e le attività del "Attività del settore calzaturiero e pellettiero", "Attività di distillazione", "Attività di estrazione di materiali inerti", "Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200.000 tonnellate all'anno", "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e, pulitintolavanderia a ciclo chiuso" e "Attività di produzione di calore con impianti termici che utilizzano combustibili solidi liquidi o gassosi" pur non espressamente previste nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del

D.Lgs 152/06, possano essere integrate nel predetto elenco in forza delle possibilità offerte dall'articolo 272 comma 2 del decreto medesimo;

**RITENUTO** inoltre, per gli impianti di pulizia a secco:

- che, essendo le prescrizioni previste al successivo Allegato I articolo 11, comma 38 una mera riproposizione, seppur riorganizzata, di quelle già contenute nell'autorizzazione generale approvata con D.G.P. n° 95 del 08/03/2005, già adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia opportuno continuare a considerare efficace detta autorizzazione unicamente per i gestori che vi abbiano fatto ricorso alla data di entrata in vigore del presente atto, sollevando in tal modo le aziende interessate da un ridondante adempimento burocratico consistente nella migrazione, per lo più formale, alla presente autorizzazione;
- che, per quanto sopra, debbano essere ricondotti all'obbligo di avvalersi della presente autorizzazione i gestori di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, nuovi, da modificare o da trasferire;

#### **DATO ATTO**

che l'Amministrazione Provinciale di Macerata, per tramite del Servizio II "Tutela aria", ha elaborato i contenuti tecnici dell'autorizzazione generale in parola garantendo costantemente il confronto ed il contraddittorio con le parti interessate, nel rispetto del principio di trasparenza, ottenendo in particolare riscontri da parte di ARPAM ed alcune associazioni di categoria;

**ATTESO** che, con l'approvazione delle autorizzazioni generali per le attività di cui all'art. 1 dell'allegato I alla presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il gestore degli impianti o di tali attività esistenti è tenuto al rinnovo della domanda di adesione, pena decadenza della precedente autorizzazione generale;

**CONSIDERATO** che si prevede un elevato numero di istanze di rinnovo di adesione in virtù delle imprese attualmente autorizzate in via generale nel territorio della provincia di Macerata, stimabile in circa 3500 ditte;

**CONSIDERATO** altresì che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono state rese necessarie alcune modifiche ed integrazioni alla modulistica da presentare per le domande di autorizzazione ordinaria ai sensi degli artt. 269 e 281 del suddetto decreto legislativo;

#### **Proposta:**

- Di approvare le procedure amministrative per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico secondo quanto disposto nell'Allegato I alla presente deliberazione per le attività espressamente elencate nell'art. 1 del sopra citato allegato;
- Di approvare la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale, come da Allegato II al presente atto;
- Di dare atto che le presenti autorizzazioni a carattere generale sostituiscono ad ogni effetto di Legge le richiamate autorizzazioni generali citate in premessa, con le modalità descritte nell'Allegato I.

- Di considerare esistenti ed autorizzati, dunque esentati dall'obbligo di inviare comunicazione di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli impianti di cui che trattasi che si siano avvalsi della predetta D.G.P. n° 95 del 08/03/2005 alla data di entrata in vigore del presente atto;
- Di dare atto che è ammessa la coesistenza nello stesso ciclo fra attività disciplinate in via generale e attività di natura differente soggette al regime ordinario e/o attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- Di stabilire che in sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, le aziende che svolgono attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e di cui agli articoli 269 c.14 e 272 c. 5 del decreto medesimo, sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività;
- Di stabilire che le autorizzazioni generali per le attività elencate nell'art. 1 dell'allegato I al presente atto entreranno in vigore secondo il seguente calendario:
  - Per le attività nn. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39: dal 18 di giugno 2010;
  - Per le attività nn. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32: dal 1 settembre 2010;
  - Per le attività nn. 4, 5, 6, 7: dal 1 novembre 2010;
  - Per le attività nn. 13, 33: dal 1 gennaio 2011.
- Pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. lgs. n. 152/2006, i gestori degli impianti o delle attività esistenti che abbiano aderito, in data anteriore all'approvazione del presente atto, alle vigenti autorizzazioni generali, dovranno presentare dichiarazione di adesione nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle autorizzazioni generali come sopra indicato;
- Di concedere, ai gestori di attività rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e già autorizzate in via ordinaria, la facoltà di rinunciare per intero all'autorizzazione ordinaria presentando l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato II. Non è ammessa la rinuncia parziale all'autorizzazione ordinaria;
- È fatta salva la prerogativa in capo alla Provincia di valutare, in casi specifici, l'opportunità di non concedere la coesistenza, nell'ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all'autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, riconducendo l'intero ciclo tecnologico al regime autorizzatorio ordinario;
- I documenti denominati Allegato I e Allegato II sono parte integrante della presente deliberazione;
- Di aggiornare la modulistica esistente, approvata con D.G.P. n. 95 del 8/03/2005, per le istanze di autorizzazione ordinarie per gli impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8 e art. 281, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06;
- Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L..

**LA GIUNTA PROVINCIALE**



Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

All'unanimità;

### **DELIBERA**

- Di approvare le procedure amministrative per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico secondo quanto disposto nell'Allegato I alla presente deliberazione per le attività espressamente elencate nell'art. 1 del sopra citato allegato;
- Di approvare la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale, come da Allegato II al presente atto;
- Di dare atto che le presenti autorizzazioni a carattere generale sostituiscono ad ogni effetto di Legge le richiamate autorizzazioni generali citate in premessa, con le modalità descritte nell'Allegato I.
- Di considerare esistenti ed autorizzati, dunque esentati dall'obbligo di inviare comunicazione di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli impianti di cui si siano avvalsi della predetta D.G.P. n° 95 del 08/03/2005 alla data di entrata in vigore del presente atto;
- Di dare atto che è ammessa la coesistenza nello stesso ciclo fra attività disciplinate in via generale e attività di natura differente soggette al regime ordinario e/o attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- Di stabilire che in sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, le aziende che svolgono attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e di cui agli articoli 269 c.14 e 272 c. 5 del decreto medesimo, sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività;
- Di stabilire che le autorizzazioni generali per le attività elencate nell'art. 1 dell'allegato I al presente atto entreranno in vigore secondo il seguente calendario:
  - Per le attività nn. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39: dal 18 di giugno 2010;
  - Per le attività nn. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32: dal 1 settembre 2010;
  - Per le attività nn. 4, 5, 6, 7: dal 1 novembre 2010;
  - Per le attività nn. 13, 33: dal 1 gennaio 2011.
- Pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. lgs. n. 152/2006, i gestori degli impianti o delle attività esistenti che abbiano aderito, in data anteriore

all'approvazione del presente atto, alle vigenti autorizzazioni generali, dovranno presentare dichiarazione di adesione nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle autorizzazioni generali come sopra indicato;

- Di concedere, ai gestori di attività rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e già autorizzate in via ordinaria, la facoltà di rinunciare per intero all'autorizzazione ordinaria presentando l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato II. Non è ammessa la rinuncia parziale all'autorizzazione ordinaria;
- È fatta salva la prerogativa in capo alla Provincia di valutare, in casi specifici, l'opportunità di non concedere la coesistenza, nell'ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all'autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, riconducendo l'intero ciclo tecnologico al regime autorizzatorio ordinario;
- I documenti denominati Allegato I e Allegato II sono parte integrante della presente deliberazione;
- Di aggiornare la modulistica esistente, approvata con D.G.P. n. 95 del 8/03/2005, per le istanze di autorizzazione ordinarie per gli impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8 e art. 281, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.-

--- \*\*\* ---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

Il Presidente  
CAPPONI FRANCO

Il Segretario  
MARCHEGIANI SILVANO

\_\_\_\_\_

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  
dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

per giorni 15 consecutivi, ai sensi

Macerata li,

Il Segretario  
MARCHEGIANI SILVANO

\_\_\_\_\_

VISTO DI ESECUTIVITA'

## **Allegato I**

### **Art. 1**

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le seguenti attività o parti di esse:

- 1) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- 2) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- 3) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- 4) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- 5) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- 6) Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 7) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 8) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
- 9) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- 10) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
- 11) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- 12) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
- 13) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
- 14) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
- 15) Tempra di metalli.
- 16) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
- 17) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 18) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 19) Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 20) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- 21) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
- 22) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
- 23) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 24) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- 25) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- 26) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- 27) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- 28) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- 29) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

- 30) Taglio e deformazione plastica di metalli.
- 31) Elettroerosione.
- 32) Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
- 33) Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
- 34) Attività di distillazione.
- 35) Attività di estrazione di materiali inerti.
- 36) Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200.000 tonnellate all'anno.
- 37) Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- 38) Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- 39) Attività di produzione di calore con impianti termici che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Non possono comunque avvalersi della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di cui all'art. 275 c. 20;
- attività direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che possano influire sulle emissioni di COV;
- attività che effettuino la pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg;
- attività generanti emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- attività che impieghino le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n°52 e s.m.i., come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- attività che utilizzino materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nella classi riportate nella seguente tabella al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm:

Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe I	50 mg/kg
Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe II	0,5 g/kg
Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe III	5 g/kg

- attività impieganti sostanze di cui alla L. 28/12/1993 n° 549 e s.m.i. "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- attività rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs. 18/02/2005 n° 59 e s.m.i. "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- attività rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs. 11/05/2005 n° 133 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti".

Fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 11 c. 34, Non sono oggetto della presente autorizzazione generale le emissioni in atmosfera originate dalle attività di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oppure alle procedure di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. o di cui al D.M. 12/06/2002 n° 161 e s.m.i.

Nell'ambito del presente atto, per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera; tali operazioni possono essere condotte in presenza o in assenza di impianti.

Se più impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono in via generale considerati come un unico impianto.

L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. In tal caso:

- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza fra differenti attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale;
- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza di attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza di attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività di cui all'art. 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- fatte salve eventuali e future disposizioni di Legge di avviso contrario, è ammessa la coesistenza nello stesso ciclo fra attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività di natura differente soggette al regime autorizzatorio ordinario di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In tale contesto, i gestori di attività rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e già autorizzate in via ordinaria, hanno la facoltà di rinunciare per intero all'autorizzazione ordinaria presentando l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato II A. Non è in ogni caso ammessa la rinuncia parziale all'autorizzazione ordinaria.

Per quanto non definito nel presente atto, dovrà essere fatto riferimento a quanto specificato nel D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, e nell'Allegato II, sinteticamente indicati semplicemente come "D.Lgs.152/06").

## Art. 2

Per attività **esistente** si intende quella per la quale il gestore abbia già inviato richiesta di adesione ad un'autorizzazione generale antecedentemente alla data di **entrata in vigore come specificato nel calendario sopra richiamato**.

Per attività **nuova** si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all'**entrata in vigore come specificato nel calendario sopra richiamato e che non ricade nella definizione di attività "esistente"**.

Per attività da **modificare** si intende quella che, avendo già aderito alla presente autorizzazione generale, viene in seguito modificata in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 95/2005 e che intendano effettuare delle modifiche dovranno aderire alla presente autorizzazione generale.

Per attività da **trasferire** si intende quella che, avendo già aderito alla presente autorizzazione generale, viene in seguito trasferita in altra località.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 95/2005 e che intendano effettuare un trasferimento dovranno aderire alla presente autorizzazione generale.

Fatte salve eventuali deroghe previste all'Art. 11, per ciascuna attività elencata all'Art. 1 che il gestore intenda svolgere in conformità al presente atto dovrà essere presentata specifica dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato II. I destinatari della dichiarazione sono i seguenti: Provincia, dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.M. e Comune competente per territorio (di seguito individuati come "destinatari"). La sola copia per la Provincia deve essere in bollo, secondo le indicazioni specificate nella modulistica.

È fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria.

Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui l'attività esistente non possa adeguarsi alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale. In

tal caso, per le attività esistenti l'autorizzazione ordinaria dovrà essere ottenuta **entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente atto**; fino all'ottenimento dell'autorizzazione ordinaria o comunque fino alla summenzionata scadenza, continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso per l'attività. Nel caso in cui non venga ottenuta l'autorizzazione ordinaria entro i termini previsti dal presente atto, l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione.

Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie; resta inteso l'obbligo di attenersi al rispetto di ogni prescrizione ricevuta in tali sedi e pertinenti alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II A, relativa alle attività nuove e a quelle da trasferire, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto all'avvio dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II A o all'Allegato II B, relativa alle attività esistenti, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore stabilita nel calendario sopra richiamato; in caso contrario l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione. Il piano di adeguamento, ove previsto, dovrà essere compiutamente realizzato entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente atto; l'ultimazione dei lavori dovrà essere opportunamente e tempestivamente comunicata a tutti i destinatari come previsto dall'Allegato II C da presentare entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento.

Le attività anteriori al 1988, quelle anteriori al 2006 e quelle autorizzate ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già adeguate; queste dovranno presentare apposita dichiarazione, come da Allegato II A, con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di prosecuzione dell'attività e comunque entro i termini fissati dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

Le attività di distillazione di solventi e le attività di estrazione di materiali inerti da adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 D.Lgs. 152/06, potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già conformi; queste dovranno presentare apposita dichiarazione, come da Allegato II A, con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di prosecuzione dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II F, relativa alle attività da modificare, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla realizzazione delle modifiche.

In caso di attività nuove o da trasferire, la ditta si intende autorizzata decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A.

In caso di attività esistenti e non adeguate, la ditta si intende autorizzata alla data di adeguamento dichiarata nell'Allegato II C; fino a tale data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso. Le attività esistenti e già adeguate che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione di cui all'Allegato II A, si intendono autorizzate decorso il termine di 60 giorni successivi all'entrata in vigore come specificato nel calendario sopra richiamato; fino a tale data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso.

Le attività anteriori al 1988, quelle già autorizzate in via ordinaria e quelle che intendono adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 D.Lgs. 152/06, si intendono autorizzate decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A.

In caso di attività da modificare, la ditta si intende autorizzata ad implementare le modifiche decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II F.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso che abbiano già richiesto di aderire all'autorizzazione generale rilasciata con D.G.P. n° 95/2005, possono continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite al massimo fino alla data di rinnovo del presente atto. Resta fatta salva la facoltà dei gestori di aderire alla presente autorizzazione generale in qualità di impianti esistenti.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso nuovi o da trasferire, nonché quelli autorizzati con D.G.P. n° 95/2005 che intendano effettuare un trasferimento o una modifica, dovranno avvalersi della presente autorizzazione generale presentando la dichiarazione di cui all'Allegato II D con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di avvio dell'attività o di realizzazione delle modifiche. Tali attività si intendono autorizzate decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione all'Allegato II D.

La dichiarazione di cui all'Allegato II E, relativa agli impianti termici, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto all'avvio o alla prosecuzione dell'attività in conformità alle prescrizioni di cui al presente atto. Tali impianti si intendono autorizzati decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II E.

Ai fini del rispetto delle tempistiche relative alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato II, farà fede il timbro postale di spedizione.

### **Art. 3**

Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la dichiarazione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della dichiarazione chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, potrà richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione stessa.

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La Provincia, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte di altri organi competenti, si riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni, compresa l'effettuazione di campionamenti e l'installazione di impianti di abbattimento.

Nell'ambito di operazioni di controllo, la Provincia, anche su iniziativa di altri organi competenti, si riserva di richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività.

### **Art. 4**

La validità della presente autorizzazione è regolamentata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs 152/06; essa rimane comunque valida fino al suo rinnovo da parte dell'autorità competente; a seguito del rinnovo, l'esercizio dell'attività autorizzata potrà proseguire con le modalità previste dal nuovo provvedimento. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

### **Art. 5**

La Provincia e gli altri destinatari della dichiarazione, chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge, hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative.



#### **Art. 6**

Il presente provvedimento autorizzatorio riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività.

#### **Art. 7**

Ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante deve essere comunicata a tutti i destinatari **entro 90 giorni dalla variazione**.

Ogni modifica di quanto dichiarato in sede di richiesta di adesione che comporti un peggioramento del quadro emissivo o una alterazione delle condizioni di convogliabilità già dichiarate in sede di richiesta, dovrà essere preventivamente comunicata utilizzando l'apposita modulistica. Ogni altra modifica andrà comunque preventivamente comunicata onde rendere chiarezza del nuovo scenario.

#### **Art. 8**

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 e 296 del D.Lgs. 152/06.

#### **Art. 9**

Il presente atto potrà essere impugnato dinanzi al TAR MARCHE entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla sua emanazione con ricorso giudiziale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

#### **Art. 10 – Prescrizioni tecniche generali**

L'attività dell'azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, come specificato all'Art. 1, le fatture d'acquisto e i dati relativi alle giacenze di magazzino, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni. Altresì le schede di sicurezza delle materie prime dovranno in ogni caso essere tenute a disposizione degli organi di controllo. In sede di dichiarazione dovrà essere indicato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica;
- b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste all'Art. 1. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività;
- c) Fatto salvo quanto eventualmente previsto al successivo Art. 11 per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti confinati, idonei a minimizzare le emissioni. Nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto previsto all'Art. 1, nel caso l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che si intende qui richiamato;
- d) Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si faccia riferimento all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- e) La ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori fasi od operazioni diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 11. Parimenti la ditta potrà

dichiarare l'assenza dalle proprie emissioni di taluni inquinanti fra quelli prescritti al successivo Art. 11; in tal caso, il gestore dovrà corredare la dichiarazione presentata a mezzo del modello di cui all'Allegato II con le schede di sicurezza dei prodotti impiegati, quale dimostrazione di quanto affermato;

- f) I gestori delle attività nuove o da trasferire per le quali all'Art. 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, ed i gestori delle attività di cui all'Art. 11 comma 39, entro 180 giorni dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A e II E comunicano per iscritto ai destinatari i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva all'avvio o alla prosecuzione dell'attività. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- g) I gestori delle attività esistenti, anteriori al 1988, anteriori al 2006, autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 nonché di quelle da adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 del D.Lgs. 152/06, per le quali all'Art 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A o Allegato II C comunicano per iscritto ai destinatari i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva a quella di adeguamento o a quella di prosecuzione dell'attività. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- h) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore, qualora queste non siano disponibili, normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove queste non siano disponibili, norme internazionali ISO, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale; la periodicità si intende decorrente dalla data del primo campionamento. Le risultanze dei campionamenti biennali devono essere riportate negli appositi registri con le modalità di cui ai punti f) e g). Rimane in ogni caso facoltà della Provincia e degli altri organi competenti richiedere, in qualunque momento, l'invio dei risultati di tutti i campionamenti nonché chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- j) Copia della documentazione trasmessa ai destinatari dovrà essere custodita presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
- k) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06). I registri dovranno essere firmati dal

legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- l) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;
- m) Qualora il gestore accerti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, non sia possibile rispettare i valori limite di emissione, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità e ad informare la Provincia entro le otto ore successive al verificarsi del guasto, come previsto dall'art. 271 c. 14 del D.Lgs. 152/06;
- n) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito al Titolo III del D.Lgs. 152/06, negli impianti disciplinati dal presente atto possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, alle condizioni ivi stabilite; le schede tecniche relative alle caratteristiche del combustibile dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- o) In deroga a quanto previsto all'Art. 11 e fatte salve eventuali osservazioni o eccezioni da parte dell'autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1 anche mediante l'impiego di dispositivi mobili di aspirazione che diano luogo ad emissioni all'interno del locale di lavorazione. Per tali dispositivi non sono prescritti autocontrolli;
- p) Nell'ambito delle attività di cui all'Art. 11, lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti allo stato solido devono in ogni caso essere effettuati in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni in atmosfera. Qualora il materiale solido, idoneamente stoccato, non presenti caratteristiche di polverosità, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco la cui efficienza di abbattimento, non inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti di efficienza dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, in linea con quanto previsto alla precedente lettera k). In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento dovrà essere garantita la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali secondo i metodi di cui alla precedente lettera h); in tal caso il limite per le polveri totali è fissato pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Il rispetto di tale limite dovrà essere attestato comunicando ai destinatari le risultanze dei campionamenti con le modalità di cui ai precedenti punti f) o g). I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- q) I limiti in concentrazione ed in flusso di massa si intendono rispettati a condizione che le emissioni, correttamente individuate ai sensi dell'art. 270 commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/06, risultino non superiori ai corrispondenti valori prescritti per effetto del

presente atto. In ogni caso, laddove il flusso di massa degli inquinanti risulti pari ai valori prescritti dovrà essere installato idoneo impianto di abbattimento. Documentazione attestante il soddisfacimento di requisiti di idoneità del sistema di abbattimento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

- r) Le operazioni di pulizia delle attrezzature devono essere effettuate possibilmente in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di sostanze volatili, dovranno essere impiegate strutture presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio;
- s) Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a Provincia, Comune, A.R.P.A.M. ed A.S.U.R., il superamento dei limiti di emissione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un celere ripristino della conformità;
- t) Nell'ambito di un ciclo tecnologico già autorizzato per effetto del presente atto ed esclusivamente per finalità non produttive, è ammesso lo svolgimento occasionale, ovvero non previsto, di attività di cui all'elenco riportato all'Art. 1. Tali operazioni non sono soggette né all'obbligo dell'invio delle dichiarazioni di cui all'Allegato II né all'esecuzione di autocontrolli.

## **Art. 11 – Prescrizioni specifiche per singole attività**

**Comma 1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.**

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, concorrono al raggiungimento del limite di 20 kg/giorno prodotti quali: fondi, catalizzatori, diluenti, ecc.

È consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

### **ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi i 500 kg/anno.

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Nel caso in cui vengano svolte attività funzionali ovvero direttamente connesse alle operazioni di riparazione (es: saldatura, taglio manufatti, ecc.) e queste siano a loro volta contemplate nell'elenco di cui all'Art. 1, le stesse, pur essendo esentate dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, saranno soggette al rispetto delle prescrizioni di cui al pertinente comma del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione e le modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli. Tali attività si intenderanno autorizzate a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 lett. o), lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti il convogliamento delle emissioni, è comunque ammesso a condizione che le stesse vengano svolte in ambienti confinati dotati di aspirazione.

### **Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Carteggiatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

### Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
SOV come TOC	50

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **AUTOCONTROLLI**

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

**Comma 5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.**

Il presente comma è applicabile anche al rivestimento di oggetti in materiale a base legno.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Il contestuale svolgimento dell'attività di lavorazione meccanica del legno è esentato all'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 2000 kg/giorno di materiale a base legno. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

**Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazione di prodotti impregnanti, di isolanti e tinte ed operazioni simili.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

### **Essiccazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
SOV come TOC	50

### **Verniciatura piana**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.



Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

In caso di utilizzo di sostanze organiche volatili, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m<sup>2</sup>.

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **AUTOCONTROLLI**

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

**Comma 6 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.**

È consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

**Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura (anche a polvere), ritocco, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

**Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

### Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
SOV come TOC	50

### Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### **AUTOCONTROLLI**

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.